

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2022



Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2022

AVS, AI, IPG	
Cerchia di persone assicurate	<p>Leggi federali</p> <ul style="list-style-type: none">– sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti– sull'assicurazione per l'invalidità– sulle indennità per perdita di guadagno (indennità per le persone che prestano servizio, indennità di maternità) <p>Obbligatoriamente: tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa o aventi il loro domicilio civile in Svizzera. Restano riservati i contratti UE-AELS</p> <p>Facoltativamente: gli svizzeri domiciliati all'estero e i cittadini dell'UE-AELS residenti in uno Stato non appartenente all'UE-AELS</p> <p>Obbligo contributivo per tutte le persone:</p> <ul style="list-style-type: none">– persone con attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età– persone senza attività lucrativa, dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno di età
Basi di calcolo	<p>I contributi basati sull'intero reddito, senza limitazioni</p> <p>Reddito determinante per il calcolo delle rendite: fino a 86'040.–</p> <p>Calcolo individuale delle rendite per ogni persona (splitting), con accrediti per compiti educativi e assistenziali</p>
Prestazioni di vecchiaia	<p>Rendita di vecchiaia (RV) (a partire da 64/65) Min. 14'340.– all'anno / max. 28'680.– all'anno. Tetto massimo delle rendite di una coppia di coniugi al 150% della rendita AVS massima</p> <p>Versamento anticipato della rendita: possibile fino a 2 anni / aliquota di riduzione: 6,8% all'anno</p> <p>Versamento posticipato della rendita: 1° anno: 5,2% / 2 anni: 10,8% / 3 anni: 17,1% / 4 anni: 24,0% / 5 anni: 31,5% (possibili anche frazioni di anno)</p> <p>Rendita per figli: 40% (fino a 18/25)</p>
Prestazioni per i superstiti	<p>Rendita vedovile (mogli): 80% della RV Min. 11'472.– / max. 22'944.–</p> <ul style="list-style-type: none">– in caso di prole (indipend. dall'età), età min. 45 e durata del matrimonio di almeno 5 anni <p>Rendita vedovile (mogli divorziate): 80% della RV</p> <ul style="list-style-type: none">– in caso di prole e matrimonio della durata di almeno 10 anni oppure– età al divorzio oltre i 45 anni e matrimonio della durata di 10 anni– il figlio minore ha raggiunto il 18° anno di età dopo che la madre ha compiuto 45 anni <p>Rendita per vedovi (e divorziati): 80% della RV fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore</p> <p>Rendita per orfani: 40% (per singolo genitore) fino a 18/25 (tetto massimo al 60% della rendita AVS individuale massima). Min. 5'736.– / Max. 11'472.–</p>
Prestazioni in caso di incapacità di guadagno	<p>Guarigione, cura, ripristino</p> <p>Provvedimenti d'integrazione, mezzi ausiliari</p> <p>Assegni per grandi invalidi bisognosi di aiuto, cure e sorveglianza permanenti</p>
	<p>Incapacità di guadagno temporanea</p> <p>Indennità giornaliera parallelamente ai provvedimenti d'integrazione</p> <p>Importo in funzione del reddito, 80% del reddito medio giornaliero + assegni per figli</p> <p>Indennità di maternità: le donne esercitanti un'attività lucrativa dipendente o indipendente ricevono l'80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del parto durante 14 settimane, ma al massimo 196.– al giorno</p>
	<p>Incapacità di guadagno permanente</p> <p>Rendita d'invalidità 100% min. 14'340.– all'anno / max. 28'680.– all'anno</p> <p>Rendita per figli di invalidi 40%</p> <p>Diritto alla rendita:</p> <ul style="list-style-type: none">100% a partire dal 70% di invalidità75% a partire dal 60% di invalidità50% a partire dal 50% di invalidità25% a partire dal 40% di invalidità
Adeguamento delle prestazioni	<p>Adeguamento delle rendite in base a un indice misto (evoluzione media dei prezzi e dei salari)</p>
Finanziamento	<p>AVS 8,7% / AI 1,4% / IPG 0,50% = 10,60%. Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente pagano la metà dei contributi a testa</p> <p>Contributo per lavoratori indipendenti: AVS 8,1% / AI 1,4% / IPG 0,50% = 10,00%</p> <p>Per redditi inferiori a 57'400 all'anno si applica una scala decrescente dei contributi (min.: 503.–)</p> <p>Per le persone senza attività lucrativa, per i redditi minimi e i pensionati valgono regolamenti speciali.</p>

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2022

		Prestazioni complementari
Cerchia di persone assicurate		Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)
Basi di calcolo		Beneficiari di AVS/AI residenti in Svizzera e cittadini della Svizzera o di uno Stato UE/AELS. Stranieri con 10 anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera, rifugiati e apolidi con 5 anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera.
Prestazioni di vecchiaia		Copertura fabbisogno vitale (spese ./ entrate riconosciute)
Prestazioni per i superstiti		La rendita AVS/AI è la premessa necessaria per le prestazioni complementari
Prestazioni per i superstiti		Un diritto alle prestazioni sussiste solo in caso di diritto a una rendita AVS o AI.
Prestazioni in caso di incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Come prestazioni accessorie viene rimborsata anche parte delle spese per il dentista, franchigie della cassa malati, strumenti ausiliari e altro (novità diritto cantonale).
	Incapacità di guadagno temporanea	Il diritto alle prestazioni esiste dal momento che nasce il diritto ad almeno 180 indennità giornaliere AI
	Incapacità di guadagno permanente	Il diritto alle prestazioni è subordinato alla coesistenza del diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'AI
Adeguamento delle prestazioni		Adeguamento delle prestazioni contemporaneamente all'aumento delle rendite AVS e in caso di cambiamento delle condizioni personali o economiche.
Finanziamento		Nuova regolamentazione complessa, Confederazione ora copre ca. i 5/8

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2022

		LPP
	Cerchia di persone assicurate	<p>Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</p> <p>Obbligatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none">– tutti i dipendenti soggetti all'AVS con un salario superiore a 21 510.– presso lo stesso datore di lavoro– a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età contro i rischi di decesso e d'invalidità– a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età anche per la vecchiaia <p>Facoltativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">– lavoratori indipendenti– persone non assicurate obbligatoriamente che lavorano per diversi datori di lavoro e il cui salario complessivo supera 21 510.–– dipendenti soggetti all'AVS, il cui datore di lavoro ha la sua sede al di fuori dell'UE/AELS e non ha sedi operative in Svizzera
	Basi di calcolo	<ul style="list-style-type: none">– Salario max. computabile 86 040.–– Deduzione di coordinamento 25 095.–– Salario max. da assicurare obbligatoriamente 60 945.–– Salario min. da assicurare 3585.–
	Prestazioni di vecchiaia	<p>Tasso d'interesse dell'1% sull'avere di vecchiaia</p> <p>Rendita di vecchiaia dall'età di 64/65 anni</p> <p>L'avere di vecchiaia disponibile al pensionamento viene trasformato mediante la cosiddetta aliquota di conversione in una rendita garantita a vita. Sono valide le aliquote di conversione seguenti: 6,80% per le donne; 6,80% per gli uomini</p> <p>La persona assicurata può chiedere che le venga versato sotto forma di capitale almeno ¼ del suo avere di vecchiaia LPP obbligatorio.</p>
	Prestazioni per i superstiti	<p>Rendita per vedove/vedovi: 60% della rendita d'invalidità risp. di vecchiaia. Il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata riconosciuta una rendita vitalizia o una corrispondente liquidazione in capitale. Tale prestazione per i superstiti del coniuge divorziato è tuttavia limitata all'entità del diritto presente nella sentenza di divorzio, al netto delle prestazioni per i superstiti AVS.</p> <p>Rendita per orfani: 20% dell'Al/RV (anche per bambini in affidamento) (fino a 18/25 max. o in caso di invalidità del bambino almeno del 70%)</p> <p>Indennità unica pari a tre rendite annue per i coniugi che non hanno figli a carico e non hanno ancora raggiunto i 45 anni di età e il cui matrimonio è durato almeno cinque anni.</p>
Prestazioni in caso di incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Nessuna prestazione
	Incapacità di guadagno temporanea	Nessuna prestazione durante il periodo di attesa
	Incapacità di guadagno permanente	<p>La rendita viene calcolata con la stessa aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il capitale determinante sul quale viene applicata quest'aliquota di conversione comprende:</p> <ol style="list-style-type: none">a) l'avere di vecchiaia effettivamente disponibile al sorgere del diritto alla rendita d'invalidità eb) la somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di pensionamento ordinaria, senza gli interessi <p>Rendita per figli di invalidi: 20% della rendita d'invalidità</p> <p>Diritto alla rendita: 100% a partire dal 70% di invalidità / 75% a partire dal 60% di invalidità / 50% a partire dal 50% di invalidità / 25% a partire dal 40% di invalidità</p>
	Adeguamento delle prestazioni	Adeguamento delle rendite d'invalidità e per i superstiti in corso all'evoluzione dei prezzi fino all'età di pensionamento ordinaria
	Finanziamento	<p>Contributi in % del salario coordinato</p> <p>Accrediti di vecchiaia:</p> <p>25–34 = 7% / 35–44 = 10% / 45–54 = 15% / 55–64/65 = 18%</p> <p>Assicurazione di rischio 1–4%</p> <p>Fondo di garanzia: 0,12% per struttura d'età sfavorevole e 0.005% delle prestazioni d'uscita per copertura insolvenza.</p> <p>Contributo del datore di lavoro pari almeno all'importo dei contributi di tutti i dipendenti.</p>

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2022

		LAINF
Cerchia di persone assicurate		Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
Basi di calcolo		Obbligatoriamente: sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, nonché contro le malattie professionali tutti i dipendenti occupati in Svizzera, – inclusi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i praticanti – i lavoratori a tempo parziale occupati per almeno 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro – i disoccupati che adempiono ai presupposti del diritto ai sensi della LADI Facoltativamente: i datori di lavoro/lavoratori indipendenti, nonché i membri della loro famiglia collaboranti nell'impresa e non assicurati obbligatoriamente /le persone che vivono in unione domestica registrata.
Prestazioni di vecchiaia		Salario assicurato (s.a.): al massimo 148200.–
Prestazioni per i superstiti		Rendita vedovile: 40% la vedova ha più di 45 anni / la vedova ha figli / la vedova è invalida per $\frac{2}{3}$ in alternativa: liquidazione in capitale (in rendita annua) (matrimonio <1a = singola / matrimonio <5a = triplice / matrimonio >5a = quintupla) Divorziata: 20% dell'ultimo guadagno (quota degli alimenti max. dovuta) Rendita per vedovi: 40% Al momento della vedovanza esiste la prole (al massimo fino a 18a) o il vedovo è per $\frac{2}{3}$ invalido 15% rendita per orfani di un genitore / 25% rendita per orfani di entrambi i genitori Rendite vedovile e per orfani congiuntamente max. 70% del guadagno assicurato (max. 148200.–) Alla concorrenza con la rendita AVS max. 90% (rendita complementare) Indennità una tantum per vedove senza prole fino a 45 anni (in base alla durata del matrimonio)
Prestazioni in caso di incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Spese mediche, medicinali, degenza nel reparto comune di un ospedale, cure prescritte, mezzi ausiliari Spese di salvataggio, di trasporto, ecc.
	Incapacità di guadagno temporanea	Indennità giornaliera pari all'80% del salario computabile (s.a.), a partire dal 3° giorno fino al riacquisto dell'intera capacità lavorativa o fino all'inizio della rendita d'invalidità In caso d'invalidità parziale, riduzione in proporzione
	Incapacità di guadagno permanente	In caso d'invalidità totale 80% del s.a. in concomitanza con una rendita AVS o AI al massimo 90% (rendita complementare) In caso d'invalidità parziale, riduzione in proporzione Indennità per menomazione dell'integrità e assegno per grandi invalidi
Adeguamento delle prestazioni		Adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi
Finanziamento		INP (assicurazione privata) – Tasso di contribuzione secondo i settori IP = infortuni professionali – Tasso di contribuzione secondo i settori – Contributi a carico del datore di lavoro

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2022

		LAMal
Cerchia di persone assicurate		Legge federale sull'assicurazione malattie
		Assicurazione di base obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità, come pure per tutte le persone con attività lucrativa provenienti dagli stati UE o AELS. Assicurazioni complementari facoltative secondo LCA. Per cittadini CH in Stati UE/AELS valgono disposizioni particolari.
Basi di calcolo		Malattia Infortunio Maternità
Prestazioni di vecchiaia		
Prestazioni per i superstiti		
Prestazioni in caso di incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Spese mediche, medicinali, cure, medico-sanitarie, degenza nel reparto comune di un ospedale, maternità, mezzi ausiliari ecc. Assicurazioni complementari secondo la LCA
	Incapacità di guadagno temporanea	Indennità giornaliera facoltativa in base alla LAMal o alla LCA
	Incapacità di guadagno permanente	
Adeguamento delle prestazioni		
Finanziamento		<ul style="list-style-type: none">– Premio unitario per Cantone/regione di premio e cassa (al massimo 3 regioni di premio per Cantone)– A seconda del Cantone, riduzione dei premi per famiglie e persone singole con reddito modesto– Partecipazione ai costi da parte degli assicurati tramite franchigia (min. 300.–, 0.– per bambini) e aliquota percentuale del 10% (per tutte le prestazioni tranne maternità), per i medicinali 10% o 20%– La franchigia massima ammonta a 700.–

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2022

		LAM
Cerchia di persone assicurate		Legge federale sull'assicurazione militare
		Chi presta servizio militare, civile o di protezione civile, chi partecipa ad azioni di mantenimento della pace o a buoni uffici della Confederazione, i membri del corpo svizzero per l'aiuto umanitario (ASC)
Basi di calcolo		Salario assicurato: al massimo 152'276.-; Per le persone maggiorenni in corso di formazione 20% dell'importo massimo
Prestazioni di vecchiaia		Rendita di vecchiaia a partire dall'età che dà diritto alla rendita AVS, sulla base della metà della rendita d'invalidità
Prestazioni per i superstiti		Rendita per vedove/vedovi 40% Rendita semplice per orfani 15% Rendita doppia per orfani 25% Al massimo il salario annuo computabile
Prestazioni in caso di incapacità di guadagno	Guarigione, cura, ripristino	Spese mediche, medicinali, cure ospedaliere, mezzi ausiliari, indennità per cure a domicilio o assegno per grandi invalidi, provvedimenti d'integrazione
	Incapacità di guadagno temporanea	Indennità giornaliera/rendita pari all'80% del s.a., dal 1° giorno della perdita di guadagno in caso d'incapacità lavorativa o di integrazione
	Incapacità di guadagno permanente	Rendita d'invalidità 80% del s.a. annuo. In caso di menomazione dell'integrità, diritto a una relativa rendita
Adeguamento delle prestazioni		Adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi e/o dei salari
Finanziamento		Le spese dell'AM sono a carico della Confederazione. Le persone assicurate a titolo professionale o facoltativo devono pagare le loro proprie quote.

Le assicurazioni sociali in Svizzera

(regime obbligatorio) Stato al 1.1.2022

		LADI																		
Cerchia di persone assicurate		Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza																		
Basi di calcolo		Tutti gli assicurati con obbligo AVS che si sono annunciati all'ufficio del lavoro del proprio domicilio per essere collocati e sono idonei al collocamento.																		
Prestazioni di vecchiaia		Salario assicurato (s.a.): al massimo 148 200.– (come nella LAINF)																		
Prestazioni per i superstiti		Prestazioni particolari Indennità per intemperie in alcuni settori: 6 periodi di conteggio (in genere un mese solare) nel giro di 2 anni																		
Guarigione, cura, ripristino		Prestazioni particolari Indennità per insolvenza per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro, in riferimento al salario assoggettato all'AVS (incl. gli assegni dovuti)																		
Prestazioni in caso di incapacità di guadagno	Incapacità di guadagno temporanea	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro: corsi (riqualificazione, perfezionamento professionale), programmi di occupazione temporanea, assegni per periodi d'introduzione, assegni per formazione, promozione dell'attività lucrativa indipendente																		
	Incapacità di guadagno permanente	Indennità per lavoro ridotto: 18 periodi di conteggio nel giro di 2 anni (nel calcolo del diritto massimo si tiene conto dell'indennità per intemperie)																		
		Contingente massimo delle indennità giornaliera di vecchiaia: *nell'arco degli ultimi 24 mesi																		
Adeguamento delle prestazioni		<table><thead><tr><th>Periodo di contribuzione*</th><th>Età</th><th>indennità giornaliera</th></tr></thead><tbody><tr><td>12-24</td><td><25 senza obbligo di mantenimento</td><td>200</td></tr><tr><td>12-<18</td><td><25 con obbligo di mantenimento</td><td>260</td></tr><tr><td>12-<18</td><td>25+ senza obbligo di mantenimento</td><td>260</td></tr><tr><td>18-24</td><td>25+</td><td>400</td></tr><tr><td>22-24</td><td>25+ con AI, 55+, tutti con obbligo di mantenimento e AI</td><td>520</td></tr></tbody></table>	Periodo di contribuzione*	Età	indennità giornaliera	12-24	<25 senza obbligo di mantenimento	200	12-<18	<25 con obbligo di mantenimento	260	12-<18	25+ senza obbligo di mantenimento	260	18-24	25+	400	22-24	25+ con AI, 55+, tutti con obbligo di mantenimento e AI	520
Periodo di contribuzione*	Età	indennità giornaliera																		
12-24	<25 senza obbligo di mantenimento	200																		
12-<18	<25 con obbligo di mantenimento	260																		
12-<18	25+ senza obbligo di mantenimento	260																		
18-24	25+	400																		
22-24	25+ con AI, 55+, tutti con obbligo di mantenimento e AI	520																		
Finanziamento		Importo dell'indennità giornaliera: a) 80% del guadagno assicurato, se ... – esistono obblighi di mantenimento nei confronti dei bambini – il guadagno assicurato è < 3797.– – viene pagata la rendita AI b) in tutti i casi restanti 70% del guadagno assicurato																		
		Contributi: 2,2% del salario fino a 148 200.– 1,0% percentuale di solidarietà (per componenti salariali a partire da 148 201.–) Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente pagano la metà a testa.																		

Generali Assicurazioni
Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1, Svizzera
T +41 800 881 882
info.ch@generali.com

generali.ch